



prot. n. 1098/2019

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO**

**Oggetto: Appalto per il servizio di manutenzione periodica ordinaria dell'impianto elevatore installato nell'immobile sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con utilizzo del mercato Elettronico a decorrere dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2021. CIG: Z8421DF488 – RDO 1851282. Relazione del Rup in merito alla irrogazioni delle penali contrattuali ex art.17 del Disciplinare di Gara e alla riduzione del corrispettivo pattuito per mancata effettuazione di prestazioni.**

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

#### **PREMESSO che:**

- la Società Ascensori Mercury di Venezia-Mestre ha in corso il contratto d'appalto per il servizio di manutenzione periodica ordinaria dell'impianto elevatore installato nell'immobile sede del Tar per il Veneto, per la durata di tre anni a decorrere dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2021 aggiudicato a seguito RDO nel ME.PA per l'importo complessivo di € 1.080,00 I.V.A. esclusa, oltre agli oneri di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le modalità prestazionali di espletamento del servizio sono regolate dal Disciplinare di gara, sottoscritto per accettazione, laddove sono descritte e dettagliate le prestazioni da rendere, la reperibilità in caso di necessità, nonché le obbligazioni derivante dal contratto sottoscritto;

#### **CONSIDERATO che:**

- al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni afferenti il servizio è stato nominato un Direttore dell'esecuzione del contratto ex art. 101 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ii;
- il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, rag. Claudio Bertato, ha segnalato che dalla documentazione agli atti non risultano effettuate le visite programmate, previste dal punto 3 del disciplinare di gara nei mesi di giugno, luglio, settembre, novembre e dicembre 2018, nonché quelle relative ai mesi di gennaio e febbraio 2019;

**VISTO che** con nota prot. 891/2019 in data 25 marzo 2019 si è provveduto a contestare l'inadempimento contrattuale alla Ditta incaricata con invito a fornire controdeduzioni scritte entro cinque giorni dal ricevimento delle note medesime;

#### **PRESO ATTO che:**

- con nota del 26 marzo 2019, acquisita al prot. n. 906 in data 27 marzo 2019 la Società Ascensori Mercury di Venezia-Mestre ha trasmesso i bollettini di intervento relativi ai mesi di gennaio e febbraio rispettivamente datati 18 gennaio e 1° marzo 2019;
- con nota del 2 aprile 2019, acquisita al prot. n.973 in data 3 aprile 2019 la Società Ascensori Mercury di Venezia-Mestre ha trasmesso i bollettini di intervento relativi ai mesi di giugno, luglio, settembre e novembre 2018 rispettivamente datati 28 giugno, 18 luglio, 12 settembre e 21 novembre 2019;

**ACCERTATI**, sulla scorta degli atti d'ufficio e delle controdeduzione della Società, i seguenti inadempimenti contrattuali:

- Mancata effettuazione della visita periodica mensile nel mese di dicembre 2018;
- Ritardo di giorni uno nell'effettuazione della visita periodica mensile del mese di febbraio 2019;

**ATTESO** che il mancato espletamento della visita periodica determina la riduzione dell'importo di affidamento. Riduzione che può essere fissata, in via equitativa, nel 70% del compenso mensile (canone triennale diviso per trentasei mensilità) in considerazione che il rimanente 30% può essere riferito all'obbligo di garantire il servizio di pronto intervento (art.4 del disciplinare di gara);

**ATTESO**, altresì, che la penale per il ritardo nell'effettuazione della visita periodica mensile di febbraio è stabilita dall'art.17 del disciplinare di gara come di seguito indicato:

*"Omissis....In caso di mancato svolgimento nei termini e modalità previsti dal presente Disciplinare, salvo il caso di forza maggiore o comunque non imputabile all'appaltatore, sarà applicata allo stesso una penale in ragione della misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al mancato adempimento, nei termini e modalità previsti dal presente Disciplinare. La stessa non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Omissis";*

**VISTO** l'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016;

**VISTO** la linea guida ANAC n. 3 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;

### **PROPONE**

- 1) di ridurre** il corrispettivo spettante alla Società Ascensori Mercury di Venezia-Mestre per il periodo 1 aprile 2018 -31 dicembre 2018 dell'importo di € 21,00 per la mancata effettuazione della visita periodica del mese di dicembre 2018;
- 2) di irrogare** alla Società Ascensori Mercury di Venezia-Mestre una penale riferita al ritardo di giorni uno nella visita programmata mensile del mese di febbraio 2019 nella misura minima stabilita dal disciplinare di gara e quindi per l'ammontare di € 0,32 (zero/32);
- 3) di procedere** a compensare il credito complessivo di € 21,32 (ventuno/32) derivante dall'applicazione delle riduzioni e penali prima indicate con riferimento ai corrispettivi maturati e che matureranno riferiti alla RDO in oggetto.

Venezia 9 aprile 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

Reg. Antonella Rossit  


Al Segretario Generale  
E, p.c. Al Direttore dell'esecuzione del contratto

Loro sedi